CAMERA DEI DEPUTATI N. 323-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 febbraio 1949 *(Stampato n. 150)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(CORBELLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 febbraio 1949

—

Autorizzazione straordinaria di spesa di lire 1.500 milioni per sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione

Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame tratta della concessione di sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione, cioè alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata.

Com'è noto, per alcuni di tali pubblici servizi, in conseguenza delle forti passività di esercizio — causate dagli aumentati costi della mano d'opera e delle materie di consumo e non potute adeguatamente compensare con gli aumenti di tariffe autorizzati — è stato necessario l'intervento finanziario dello Stato, onde evitare il grave danno della cessazione dei pubblici servizi stessi. Detto intervento è stato regolato dal decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1122, il quale autorizza (articolo 27, lettera *b*) l'assunzione d'impegni e la conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti di appositi fondi per provvedere alla corresponsione — sempreché ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, da valutarsi caso per caso dal Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — dei sussidi integrativi sopracitati.

L'assegnazione di tali sussidi viene fatta dopo effettuata apposita istruttoria da parte della Commissione interministeriale stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346 — la quale

è presieduta dal Ministro dei trasporti ed in caso di assenza od impedimento dal Sottosegretario di Stato — e di essa fanno parte alti funzionari del ruolo tecnico ed amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché della Direzione generale del tesoro e della ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro.

Ciò è di sicura garanzia acciocché i sussidi integrativi vengano concessi soltanto nei casi in cui la loro corresponsione sia effettivamente giustificata da motivi di preminente pubblico interesse e sia data dimostrazione della necessità dell'intervento finanziario dello Stato, come è prescritto dal suddetto decreto-legge. Peraltro i sussidi di cui trattasi, giusta quanto prescrive l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, sono ripetibili nel corso della concessione, con interessi in misura non eccedenti il 50 per cento.

Dalla relazione con la quale il disegno di legge è stato presentato al Senato, risulta che dei due elementi che interferiscono nello stanziamento occorrente per provvedere alle esigenze dei pubblici servizi in questione nell'anno finanziario 1948-49, uno concerne l'onere derivante allo Stato a solo titolo di adeguamento monetario, in base al valore attuale della moneta nel rapporto da 1 a 50 rispetto all'anno finanziario 1938-39 e l'altro deve attribuirsi ai maggiori oneri gravanti sulle aziende in dipendenza della eccezionale situazione economica del Paese.

Il disegno di legge, nel testo proposto dal Ministro dei trasporti ed approvato dal Senato, consta di due articoli. Dal primo risulta che l'autorizzazione straordinaria di spesa che viene richiesta in aumento rispetto all'assegnazione prevista al capitolo (43) dello stato di previsione del corrente esercizio finanziario concerne la somma di lire 1500 milioni e risulta altresì che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministro dei trasporti per l'esercizio 1948-49.

L'articolo 2, sancisce il principio, al primo capoverso, che i sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico, sempreché i concessionari abbiano applicati tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed abbiano inoltre:

a) attuato tutte le possibili riduzioni e semplificazioni di servizi;

b) ridotto la consistenza numerica del personale nei limiti strettamente indispensabili ai bisogni della gestione.

Nel secondo capoverso dello stesso articolo 2 è stabilito che al personale esonerato si applicano le disposizioni di cui agli ultimi quattro commi dell'articolo 26 del regolamento allegato al regio decreto 8 gennaio 1933, n. 148.

Essendo stato rilevato, in sede di discussione dell'articolo 2, che i punti *a*) e *b*) hanno causato nel personale dipendente dalle aziende esercenti servizi di trasporto in concessione viva e seria apprensione, ed hanno dato luogo ad uno sciopero generale della categoria in campo nazionale, la VIII Commissione ha esaminato a fondo la questione e si è preoccupata di risolverla in modo da salvaguardare per quanto possibile lo spirito informatore della presentazione del disegno di legge e di ottemperare nel contempo alle esigenze di detto personale.

All'uopo sono stati proposti alcuni emendamenti all'articolo 2 e dalla discussione di essi è risultato che le norme vigenti in materia di concessione di sussidi integrativi di esercizio e le istruttorie che debbono essere esperite per la loro concessione pongono la Commissione interministeriale, appositamente istituita, in condizione di potere stabilire se le aziende richiedenti siano in regola con le loro gestioni e informino queste a criteri di giusta e sana economia anche nei confronti dell'utilizzazione del dipendente personale.

Dato ciò la VIII Commissione ha ritenuto di potersi far luogo alla soppressione, nell'articolo 2, di tutta la parte riguardante i punti *a*) e *b*) sopradetti e nel contempo ha ritenuto altresì necessario doversi sostituire la parte soppressa con una formulazione che sancisca l'obbligo per le aziende interessate di attuare miglioramenti nei propri servizi onde farne risultare più economica la loro gestione.

All'uopo la Commissione stessa ha approvato l'emendamento col quale viene stabilito di fare seguire alle parole: « adeguamenti delle tariffe », le seguenti altre: « ed attuino quei provvedimenti che risultino idonei a migliorare le condizioni dei servizi ed i risultati economici della gestione.

Il disegno di legge così emendato risponde, secondo la Commissione, alle esigenze per le quali è stato proposto e pertanto essa ritiene che il disegno stesso possa essere approvato dalla Camera.

PETRUCCI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per la concessione dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'articolo 27, lettera *b*) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49.

ART. 2.

I sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico sempre che i concessionari abbiano applicato tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed abbiano, a giudizio insindacabile del Ministro per i trasporti, attuato tutte le possibili riduzioni e semplificazioni di servizi, nonchè ridotto la consistenza numerica del dipendente personale nei limiti strettamente indispensabili ai bisogni della gestione.

Al personale esonerato per qualsiasi dei titoli previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli ultimi quattro commi dell'articolo 26 del regolamento allegato al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

I sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico sempre che i concessionari abbiano applicato tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed attuino quei provvedimenti che risultino idonei a migliorare le condizioni dei servizi e i risultati economici della gestione.

Soppresso.